

DISCIPLINARE ATTUATIVO
tra
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
e
LA ASL N. 1 DI SASSARI

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (CLASSE LM/SNT4)

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (C.F. 80088230018) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE con sede presso l'ASL TO3, nella persona del Presidente del Corso di Studio Prof. **TIZIANA SCHILIRO'** nata a **TORINO** prov **TO** il **04/03/1974** - per il presente atto domiciliato presso **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO**, Via Verdi n. 8, **TORINO**, a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell' Università, ai sensi dell'art. 4 punto 3 del Protocollo d'Intesa, Decreto Rettorale n. 166 del 22/01/2016,

E

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI (ASL) (C.F./P.IVA 02884000908) di seguito denominata Struttura sede di tirocinio, con sede legale in Sassari Via Alceo Catalocchino n. 9-11, nella persona del suo Direttore Generale **FLAVIO SENSI**, nato a Napoli (NA) il 19/01/1979 , domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Attività di tirocinio)

L'Università - Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE, L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 sede formativa del Corso e la Struttura individuata quale sede di tirocinio nell'ambito del percorso formativo del Corso di Studio, realizzano l'attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (tabella 1).

Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

Il Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE, può attivare un sistema di tutori tra le seguenti figure:

1. TUTOR DI SEDE DI TIROCINIO

- Concorre all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- Supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- Valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
- Può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore.

2. TUTOR ACCADEMICO

- Concorre con il tutor di sede di Tirocinio al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- Facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
- Vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

I tutori di tirocinio possono appartenere allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE e sono concordati con gli studenti interessati, per la durata del Tirocinio (tabella 2).

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio viene comunicato tempestivamente dal Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio (tabella 2).

Considerando che durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono equiparati ai lavoratori dipendenti, il Corso di Laurea prevede un'adeguata formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008, così come disciplinato dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, mediante un percorso formativo della durata di 44 ore, di cui 4 ore di formazione generale (concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro) e 40 ore di formazione specifica (classificazione dei rischi in relazione alla normativa: ambienti di lavoro, rischio elettrico, meccanico, rischio legato alle macchine e attrezzature, rischio da m.m.c., rischio di cadute dall'alto, rischio chimico, biologico, rischio da rumore, da vibrazioni, da vdt, microclima, DPI, ecc.).

A riguardo dei Tirocini formativi previsti nei Corsi di Laurea è necessario specificare che, a seguito del D.L. n. 22 del 8/4/2020 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il D.M. n. 12 del 9/4/2020 individua modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese quelle a distanza, per le attività di Tirocinio. L'art. 2 di tale D.M. recita "Con riguardo alle classi delle lauree delle professioni sanitarie gli atenei sono autorizzati: a) a consentire lo svolgimento di una congrua parte del tirocinio con tecniche a distanza su competenze selezionate, garantendo in ogni caso il raggiungimento del monte ore previsto e degli obiettivi formativi della classe di laurea di appartenenza dello studente;....". Nel caso della LM/SNT4 per il primo anno si tratta di 225 ore e per il secondo anno di 250 ore.

Art. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 DLgs n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione all'Università degli Studi di Torino, Servizio Prevenzione e Protezione - Area Medicina e Chirurgia - Via Verdi, 8 - 10124 Torino.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi. In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (Copertura assicurativa)

L'Università di Torino garantisce agli studenti tirocinanti la copertura assicurativa oltre a quella obbligatoria INAIL (DPR 30/6/65 n° 1124 e successive modifiche):

- per la responsabilità civile;

per gli infortuni subiti nell'espletamento dell'attività svolta nell'ambito delle attività dell'Università o di ogni altra attività alla quale l'Università partecipi.

Art. 4 (Servizi agli Studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

Art. 5 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

Art. 6 (Oneri finanziari)

Non sono previsti oneri finanziari a carico della struttura sede di tirocinio.

Art. 7 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata biennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, le parti assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di esse reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Le parti si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'una per conto dell'altra, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione, e a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra parte, di danni eventualmente cagionati.

Art. 9 (Forma e sottoscrizione)

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ovvero ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 così come modificato dal decreto legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 10 (Registrazione e spese)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" è stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni di tirocinio per l'anno 2022.

Art. 11 (Definizione delle controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Qualora ciò non fosse possibile, la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Sassari.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea

TIZIANA SCHILIRO'

 _____

Il Legale Rappresentante dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

Dott. Flavio Sensi


 _____

Tabella 1 del Disciplinare Attuativo

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO ANNO ACCADEMICO 2019/2020

PERIODO		Anni di Corso
dal	al	
		I
		II

Tabella 2 del Disciplinare Attuativo

TIROCINANTE/I, SEDI DI TIROCINIO E TUTORI INDIVIDUATI

Nome Cognome (Tirocinante)	Struttura Sede Tirocinio	Servizio/Reparto	Nome Cognome (Tutore Sede)

